



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio del Giudice Delegato

Liquidazione Giudiziale: [REDACTED]

Numero: [REDACTED]

Data di apertura: [REDACTED]

Giudice Delegato: Dott. Niccolo' Stanzani Maserati

Curatore: Dott. Mario De Lucchi

L'anno **2023** il giorno **02 Maggio** alle ore **09:45** presso il Tribunale di Reggio Emilia avanti al Giudice Delegato dell'intestata Liquidazione Giudiziale Dott. Niccolo' Stanzani Maserati presente il Curatore Dott. Mario De Lucchi, si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche.

Sono altresì comparsi:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Curatore dichiara di aver attentamente vagliato e valutato tutte le eventuali osservazioni e documenti integrativi presentati ex art. 203, c. 2 CCII

Prese in esame le domande di insinuazione al passivo e di rivendica del Liquidazione Giudiziale

alcuna specifica. Si segnala inoltre, che dalla documentazione allegata (atto 11/02/2009) non emerge corrispondenza fra i titoli su cui insisterebbe il pegno (BTP 10/2012 COD 428433) e quelli dell'ordine di acquisto BTP del 23/12/2020.

Riepilogo numerico:

- Ipotecari 221.138,51
- Chirografari 20.955,21

- **Cron. 00017**, creditore Rasilelex Studio Legale

Richiesta del Creditore: Prededuzioni 6.344,00

Proposta del Curatore: Il Curatore propone l'ammissione: ammesso per euro 6.344,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; esclusa la prededuzione in quanto non prevista dall'art. 8 CCII.

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: visto il progetto di stato passivo e lette le osservazioni dell'istante; rilevato che l'istanza ha ad oggetto il credito del professionista che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio; che il curatore ha proposto l'ammissione del credito nella misura richiesta, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., senza riconoscimento della prededuzione; che l'art. 6 ccii attribuisce carattere prededucibile, tra l'altro, ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di omologa degli adr o della presentazione della domanda di concordato preventivo, nei limiti del 75% del credito e a condizione che l'adr sia omologato o il concordato preventivo sia aperto; che anche in tema di liquidazione controllata l'art. 277 ccii riconosce la prededucibilità ai crediti professionali sorti in funzione della procedura, peraltro senza l'indicazione di limiti quanto alla misura del loro soddisfacimento; ritenuto che le ipotesi espressamente disciplinate dal codice condividano la medesima ratio, da individuare nella volontà del legislatore di favorire la soluzione della crisi d'impresa attraverso uno dei diversi strumenti messi a disposizione dal legislatore, assicurando ai professionisti che a vario titolo abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di vedere riconosciute con un maggior grado di certezza le proprie ragioni di credito; osservato che anche la liquidazione giudiziale rientra tra gli strumenti a cui l'imprenditore può attingere per risolvere il proprio stato di crisi, in specie nei casi in cui non vi siano i presupposti per la continuità aziendale; ritenuto, quindi, che non sarebbe ragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal

professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli adr o del concordato preventivo, perché tale determinazione è il risultato di un'attività di studio e lavoro che almeno in parte coincide a prescindere dall'esito finale, che non può essere con certezza conosciuto al momento dell'accettazione dell'incarico; rilevato, in conformità a quanto si va sostenendo, che nel vigore della precedente legge fallimentare la giurisprudenza di legittimità era ferma nel riconoscere la prededuzione al credito dei professionisti che avessero assistito il debitore nella presentazione della domanda di fallimento in proprio; ritenuto che con l'art. 6 ccii il legislatore della riforma abbia inteso codificare un principio fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, che già in precedenza aveva riconosciuto carattere prededucibile ai crediti dei professionisti sorti in funzione della presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo, a patto che il primo fosse stato omologato o il secondo fosse stato aperto; che l'introduzione del limite del 75% solo con riferimento alle procedure concordate di soluzione della crisi (adr e concordato preventivo) appare giustificata dalla volontà di evitare una remunerazione eccessiva di tali crediti, trattandosi notoriamente di procedure con valori di attivo e passivo più elevati; ritenuto, in definitiva, che il dato letterale possa essere superato in via interpretativa in ragione dell'eadem ratio che accomuna le fattispecie considerate e che pertanto debba essere riconosciuto carattere prededucibile anche al credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio; ammesso per euro 6.344,00 in prededuzione, come richiesto.

Riepilogo numerico:

• Prededuzioni 6.344,00

-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]